

DELIBERA N. 11 DEL 11/02/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022.

L'anno 2022 addì 11 del mese di febbraio alle ore 13:15 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Il Vicesindaco MAQUIGNAZ Nicole e l'Assessore PASCARELLA Rino partecipano alla seduta in modalità di audio conferenza.

Assiste alla seduta il Segretario comunale, REY RENE'.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dall'art. 54 del D.lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 56/1998, si evince che, quale atto prodromico all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale, organo competente in forza dell'art. 21, comma 4, lett. h), del vigente Statuto comunale, deve assumere la deliberazione di determinazione tariffaria;

VISTO lo Statuto comunale che, all'art. 21, comma 5, lettera h), attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di approvazione di tariffe, aliquote e canoni;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare le tariffe dell'anno 2022 relative all'imposta di soggiorno;

RICHIAMATA la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta - Legge finanziaria per gli anni 2012/2014. Modificazioni di leggi regionali*) e, in particolare, l'art. 32 che, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale), ha stabilito:

- al comma 1, che, a decorrere dall'anno 2012, i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione di Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 13 gennaio 2012, n. 55, ad oggetto "*Approvazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, della disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), per l'anno 2012*";

TENUTO CONTO che, con nota assunta al prot. n. 1123 del 25/01/2012, il CELVA ha comunicato che il Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 5/2012 del 24 gennaio 2012, ha approvato lo schema di regolamento tipo per l'attuazione dell'imposta di soggiorno;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 2479 del 21 dicembre 2012, ad oggetto: "*Approvazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, della disciplina delle*

modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), a partire dall'anno 2013";

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Giunta regionale in data 20 dicembre 2013, n. 2122, ad oggetto *"Approvazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, delle modifiche alla disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvata con D.G.R. n. 2479 in data 21 dicembre 2012"*;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 29/10/2012, ad oggetto: *"Istituzione dell'imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento di attuazione"*, con la quale è stata introdotta, in via sperimentale, l'imposta per l'anno 2012;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 28/12/2012, ad oggetto: *"Istituzione dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013 e approvazione del relativo regolamento di attuazione"*, con la quale è stata introdotta e disciplinata l'imposta a partire dal 2013;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 in data 23/12/2013, contenente le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 alla data del 31/03/2022 e ha contestualmente autorizzato, fino alla suddetta data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Comune di Valtournenche, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

DI CONFERMARE, per l'anno 2022, le tariffe dell'Imposta di soggiorno di cui all'articolo 5 del Regolamento comunale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno, negli importi seguenti:

- **euro 0,20**, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
- **euro 0,50**, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
- **euro 0,80**, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
- **euro 1,00**, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
- **euro 1,60**, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
- **euro 2,00**, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
- **euro 3,00**, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

- per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a **euro 0,20** per persona per notte di soggiorno.

- per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a **euro 0,80** per autocaravan per ogni notte di sosta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Dott. REY RENE'